



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica  
<https://rivista.camminodiritto.it>



## L'EFFICACIA DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

*Il presente contributo nasce con l'intento di esporre la complessa questione relativa al riconoscimento del giudizio ecclesiastico in altri sistemi giuridici. Verranno, infatti, indicati i punti focali della particolare procedura di "delibazione" prevista dalla legge. Nello specifico, il tema verrà analizzato a seguito della riforma della legge n. 218/1995, evidenziando le caratteristiche, i dubbi e le perplessità dell'attuale disciplina.*

di **Federica Prato**

IUS/11 - DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

Estratto dal n. 9/2020 - ISSN 2532-9871

Direttore responsabile

**Raffaele Giaquinto**

Publicato, Lunedì 7 Settembre 2020



Abstract ENG

*The effectiveness of ecclesiastical judgment in the Italian juridical system. This paper aims to expose the complex issue of the recognition of ecclesiastical judgment in other juridical systems. The focal points of the procedure di "delibazione" envisaged by law will be indicated. Specifically, the subject will be analyzed following the italian 1995 reform, highlighting the characteristics, doubts and perplexities of the current discipline.*

---

**Sommario:** 1. Introduzione; 2. L. 218/1995 e l'Accordo di Villa Madama, dubbi interpretativi e soluzioni prospettate; 3. Il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dinanzi alla Corte d'Appello; 4. L'efficacia delle sentenze pro nullitate matrimonii sull'assegno di mantenimento e sulla prole; 5. Il dilagante fenomeno del divorzio sacro. Il freno alle c.d. delibazioni "facili" posto dalle Sezioni Unite; 6. Conclusioni

## 1. Introduzione

Con la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato<sup>[1]</sup> veniva innovato il sistema di riconoscimento delle sentenze straniere all'interno dell'ordinamento italiano, andando a modificare sostanzialmente una serie di disposizioni del codice di procedura civile in tale materia<sup>[2]</sup>.

In via generale, la normativa previgente imponeva la necessità di una sentenza della Corte d'Appello che dichiarasse l'efficacia del provvedimento straniero in Italia, con l'onere del richiedente/parte interessata di provare che il rispetto da parte del giudice straniero di una serie di parametri che garantissero l'esecuzione nel nostro ordinamento del contenuto di tale sentenza (c.d. procedimento di delibazione).

Nei casi in cui la parte interessata risultava contumace durante il processo dinanzi al giudice straniero, la Corte d'Appello – territorialmente competente- doveva procedere al riesame della questione; il tutto era indubbiamente a vantaggio dell'interessato.

Con la legge n. 218 del 31 maggio 1995 - entrata in vigore il 10 gennaio 1997 - veniva disposto un sistema di riconoscimento automatico delle sentenza straniere, tutt'ora vigente, fatte salve alcune eccezioni.

Affinché possa verificarsi tale automatismo oggi è necessario che: siano stati rispettati dal giudice straniero i principi sui quali si basa il nostro sistema processuale (tra tutti: diritto

di difesa, diritto al contraddittorio, principi di competenza e giurisdizione), che la costituzione in giudizio e l'eventuale dichiarazione di contumacia avvengano regolarmente e secondo le leggi del luogo di causa, che il contenuto di tale pronuncia non sia in contrasto con il principio di ordine pubblico<sup>[3]</sup> o con un precedente giudicato italiano, che sia avvenuto il passaggio in giudicato di tale sentenza, sempre secondo le norme processuali del paese straniero in cui il giudizio si è svolto e infine, che non sia pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana un processo, instaurato prima di quello straniero, in cui vi siano le stesse parti e il medesimo oggetto.

Sarà inoltre necessario procedere all'esecuzione forzata qualora la sentenza straniera non sia spontaneamente adempiuta oppure aprire un procedimento di contestazione nei casi in cui si ritengano non sussistenti i requisiti sopra richiamati (ricorrendo alla Corte d'Appello<sup>[4]</sup> che in tal caso ha una competenza eccezionale in unico grado).

Sul tema, in ambito europeo, si ricorda il recente regolamento 1215/2012 – in vigore dal 10 gennaio 2015 – che ha previsto l'automatico e reciproco riconoscimento delle decisioni dei giudici statali in materia civile e commerciale (escludendo le materie fiscali, doganali ed amministrative), riconoscendone anche l'immediata esecutività (se già prevista nello stato d'origine).

I principi da rispettare per garantire tale automatismo sono gli stessi appena richiamati, previsti già dalla normativa del 1995 di riforma del diritto privato internazionale.

Nonostante l'apparente chiarezza e semplicità del nuovo sistema di riconoscimento delle sentenze straniere, la dottrina ha discusso a lungo in merito al rapporto intercorrente tra tale normativa e alcune particolari tipologie di sentenze emanate in ordinamenti stranieri, come appunto le sentenze ecclesiastiche, nello specifico quelle pro nullitate matrimonii<sup>[5]</sup> (emanate della Sacra Rota, Tribunale Apostolico che si occupa delle cause di nullità matrimoniale<sup>[6]</sup> o dai Vescovi diocesani).

Ciò potrebbe essere indice di un velato contrasto intercorrente tra i principi alla base della riforma in questione del diritto privato internazionale e una sorta di chiusura verso l'ordinamento canonico, quest'ultima emergente dagli orientamenti dei giudici delle Corti Superiori.

Si precisa che, sul tema si era già pronunciata la Corte Costituzionale nel lontano 1982, affermando l'illegittimità delle disposizioni della vecchia normativa sul matrimonio concordatario (nello specifico art. 17 L. 847/1929), che prevedevano un automatismo nel riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità, impedendo quindi al giudice italiano ogni controllo sul piano sostanziale. Nello specifico la Consulta riteneva che tali

provvedimenti ecclesiastici, seguiti dal procedimento apposito per dichiararne l'efficacia nel nostro sistema giuridico, incidevano profondamente e radicalmente sui poteri che l'ordinamento italiano attribuisce ai propri Giudici, addirittura sino a provocare la mutilazione e la vanificazione dei cennati poteri, derivante appunto dalla preclusione di qualsiasi sindacato che andasse oltre l'accertamento della propria competenza, il controllo meramente formale sulla presenza del decreto del Tribunale della Segnatura apostolica e la verifica sulla tipologia di matrimonio celebrato, ovvero, necessariamente un matrimonio concordatario ritualmente trascritto nei registri dello Stato Civile.

Pertanto, si concludeva affermando che tale strutturazione del discusso procedimento, in fase di concreta applicazione "...elude due fondamentali esigenze, che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di delibazione è tenuto a soddisfare, prima di dischiudere ingresso nel nostro ordinamento a sentenze emanate da organi giurisdizionali ad esso estranei: l'effettivo controllo che nel procedimento, dal quale è scaturita la sentenza, siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti, e la tutela dell'ordine pubblico italiano..."<sup>[7]</sup>.

## **2. L. 218/1995 e l'Accordo di Villa Madama, dubbi interpretativi e soluzioni prospettate**

Per quanto concerne le sentenze emanate dall'autorità giudiziaria ecclesiastica, sin da subito, sorgevano dubbi in merito all'applicabilità della L. 218/1995, in quanto la tesi interpretativa prevalente riteneva che data le peculiarità dell'ordinamento canonico e la delicatezza delle questioni toccate dal provvedimento che dichiara nulla l'unione matrimoniale tra i coniugi e considerato l'art. 2 della L. 218/95<sup>[8]</sup>, si doveva far fede a quanto previsto nel 1984 con l'Accordo di Villa Madama<sup>[9]</sup> in luogo delle disposizioni della riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Prevedendo, per l'esattezza, un procedimento di delibazione obbligatorio delle sentenze canoniche ad opera della Corte d'Appello territorialmente competente<sup>[10]</sup>.

Negli anni, tale posizione ha trovato conferma sia tramite provvedimenti normativi<sup>[11]</sup> che in pronunce giurisprudenziali<sup>[12]</sup>; infatti dalla lettura dell'art. 63, comma 2, lett. g/h<sup>[13]</sup> del DPR 396/2000<sup>[14]</sup> non era difficile comprendere una voluta differenziazione operata tra le sentenze straniere di scioglimento o nullità del matrimonio e cessazione degli effetti civili e le sentenze della Corte d'Appello di delibazione delle pronunce ecclesiastiche di nullità.

Per quanto attiene alla giurisprudenza, è d'obbligo ricordare che la Cassazione, in più di un'occasione, ha confermato che in materia di delibazione delle sentenze emesse dall'autorità ecclesiastica, la normativa speciale, ovvero quella concordataria, prevale sulla legge di riforma del diritto privato internazionale.

Per dovere di completezza, si cita il Regolamento CE n. 2201 del 27 novembre 2003 nel quale viene trattato il tema del riconoscimento ed alla esecuzione delle decisioni matrimoniali pronunciate nei paesi europei. Nello specifico la disposizione contenuta nell'art. 63 disciplinata il regime di riconoscibilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale sulla base dei Concordati tra gli Stati e la Santa Sede<sup>[15]</sup>. Tale fonte normativa sembrerebbe affermare un sistema di riconoscimento automatico, fatti salvi, però gli eventuali patti internazionali conclusi con la Santa Sede<sup>[16]</sup>.

Ma tale automatismo poteva ricondursi solo alla normativa portoghese, dove il Concordato del 1940 prevedeva ancora la giurisdizione esclusiva dei Tribunali Ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale e il riconoscimento automatico delle sentenze canoniche, mentre i Concordati conclusi con l'Italia e la Spagna prevedono una giurisdizione concorrente con quella canonica ed un procedimento di delibazione. Con il nuovo Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica portoghese il 18 maggio 2004<sup>[17]</sup>, è venuta meno la necessità per la Spagna, l'Italia e Malta di sottoporre ai controlli previsti dalla loro legislazione e dai relativi concordati anche le sentenze portoghesi, essendo stato previsto anche in questo ordinamento un procedimento di controllo<sup>[18]</sup>.

Ciò che emerge da tali rilievi è una chiara e palpabile chiusura dell'ordinamento statale, rispetto alle pronunce dei giudici ecclesiastici, per questo si rende opportuna una disamina più approfondita dei vari aspetti del tema in questione, valutando anche l'opportunità delle scelte operate dal legislatore e dalla giurisprudenza<sup>[19]</sup>.

### **3. Il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dinanzi alla Corte d'Appello**

Il processo di delibazione<sup>[20]</sup> consiste nell'iter che un provvedimento proveniente da un ordinamento straniero deve affrontare per essere riconosciuto e posto in esecuzione in un altro ordinamento.

Nel caso che ci occupa è lampante che in seguito alla riforma del 1995, l'iter per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale risultava aggravato rispetto a quello per i provvedimenti di altri giudici stranieri, ma allo stesso tempo, si osserva che per ovvie ragioni, non era e non è possibile mettere sullo stesso piano una sentenza di un giudice statale (laico) straniero e un provvedimento del Tribunale ecclesiastico, tenuto conto delle non poche peculiarità dell'ordinamento canonico<sup>[21]</sup>.

Giungendo all'aspetto tecnico, per dovere di completezza, saranno di seguito illustrati i passaggi principali dell'iter ex art. 8 dell'Accordo del 1984, tenendo conto dei canoni di

riferimento, nonché delle modifiche apportate nel 2015 con il *Mitis Iudex*.

Il procedimento in questione deve essere incardinato dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente, tale competenza è individuata sulla base del luogo, o meglio del Comune presso i cui uffici risulta trascritto il matrimonio concordatario<sup>[22]</sup>; la domanda per la delibazione può essere congiunta, e in tal caso si procederà tramite ricorso, o provenire da uno solo dei coniugi tramite citazione dell'altro a comparire.

Nel primo caso – domanda congiunta - viene applicato il rito camerale e il giudizio si conclude in tempi celeri; nel secondo caso, invece, si applica il rito ordinario, con le lungaggini da esso derivanti.

Per poter instaurare il giudizio, in passato<sup>[23]</sup> risultava fondamentale l'aver ottenuto la c.d. doppia conforme della nullità del matrimonio concordatario da parte del Tribunale Ecclesiastico (di prima e seconda istanza) e l'exequatur del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e ovviamente aver rispettato, per la proposizione del giudizio di delibazione, i principi dettati dal codice di rito.

Sul punto è importante precisare che nella nuova versione dei canoni 1679 e 1680 è statuita l'abolizione dell'istituto della doppia sentenza conforme summenzionato.

Infatti, “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva.” Pertanto, oggi, l'appello non è più obbligatorio, ma resta comunque possibile.

Si badi che non è richiesta alcuna coincidenza tra l'iter processuale dell'ordinamento italiano e quello canonico (caratterizzato per la sua peculiarità) ma semplicemente la Corte d'Appello dovrà controllare il rispetto di una serie di principi per poter delibare la sentenza ecclesiastica.

Per dovere di completezza, si evidenzia che in passato, la cessazione del matrimonio religioso aveva effetto immediato solo dopo due sentenze conformi emesse dal tribunale ecclesiastico. Quindi, se la prima istanza si fosse conclusa positivamente, era comunque necessario appellarsi in seconda istanza per ottenere una seconda sentenza di accoglimento (oggi non più); se le prime due sentenze non fossero state conformi, era necessaria una terza sentenza per dirimere la questione.

Si precisa inoltre, che i provvedimenti ecclesiastici anche se divenuti esecutivi, possono ancora essere impugnati (ex cann.1681, 1644 c.i.c.) qualora emergano nuovi e gravi prove

o argomenti.

Tuttavia, Papa Francesco, ha limitato questa possibilità, stabilendo che non è ammesso il ricorso, dinanzi alla Rota Romana, per la nova causae propositio, quando una delle parti abbia contratto nuovo matrimonio canonico, salvo che non vi sia una manifesta ingiustizia della decisione<sup>[24]</sup>.

Orbene, dopo la regolare instaurazione del giudizio, la Corte d'Appello è chiamata a controllare che non vi sia alcun caso di litispendenza o di giudicato contrastante con la sentenza da delibare e che il provvedimento ecclesiastico non abbia un contenuto discordante con l'ordine pubblico<sup>[25]</sup>; l'unica cosa che esula dalla competenza di tale giudicante è il riesame nel merito della vicenda di nullità matrimoniale definita con la sentenza canonica.

È il caso di precisare, che possono invece pendere contemporaneamente la causa civile di separazione/divorzio e quella presso il giudice ecclesiastico per l'ottenimento della dichiarazione di nullità del matrimonio, perché tra i due giudizi non vi è alcun rapporto di pregiudizialità- dipendenza.

Qualora, però dovesse intervenire una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio in pendenza di un giudizio di separazione, il giudizio civile si estingue conseguentemente alla dichiarazione di cessata materia del contendere da parte dello stesso giudice civile. Viene, inoltre revocata qualsiasi decisione comportante misure economiche a favore del coniuge più debole e qualsiasi decisione relativa all'addebito della separazione anche se il Giudice conserva il potere di adottare provvedimenti relativi al mantenimento e l'affidamento dei figli per garantire sempre e comunque la tutela dei minori.

Orunque, una volta conclusosi con esito positivo il procedimento di delibazione, la Corte d'Appello ordina all'ufficiale di stato civile di operare l'annotazione della nullità a margine dell'atto di matrimonio e lo stesso si considera come mai esistito.

Negli ultimi anni, diverse sono state le pronunce adibite a chiarire alcuni aspetti particolari della disciplina in esame, soprattutto per fronteggiare le più variegate ipotesi verificatesi nel concreto.

Tra tutte, di particolar pregio è la sentenza n. 1637/2019 della Corte d'Appello di Bari<sup>[26]</sup>. Con tale pronuncia, si affrontava il caso della dichiarazione di nullità di un matrimonio canonico celebrato all'estero e trascritto successivamente in Italia. La Corte affermava che per poter ritenere efficace nel nostro ordinamento una sentenzadi nullità di un matrimonio

canonico, emessa da un tribunale ecclesiastico è necessario prima accertare la sussistenza dei requisiti ex art. 797 c.p.c.<sup>[27]</sup>. Non si fa infatti riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 64 della legge 218/1995, che lo ha sostituito, non a caso, il rinvio operato dalla summenzionata norma codicistica all'art. 8 n. 2 dell'Accordo di Villa Madama, in relazione alle condizioni per poter dichiarare l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, tra cui l'esecutività della sentenza che dichiara la nullità di un vincolo matrimoniale, deve ritenersi di natura materiale e non meramente formale.

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente, aveva contratto matrimonio con rito canonico in Germania, trascrivendolo successivamente in Italia. Però, dopo aver ottenuto la dichiarazione di nullità da parte dal Tribunale ecclesiastico della Puglia, aveva adito la Corte di Appello di Bari per veder dichiarare l'esecutività di tale provvedimento ecclesiastico.

Il Giudice adito, però, ha ritenuto inammissibile la domanda per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica in assenza di prova della sua esecutività, tramite il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>[28]</sup>. Contemporaneamente, dichiarava inammissibile anche la nuova o mutata domanda per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica come sentenza straniera, perché, l'Accordo del 1984 consente ancora l'applicabilità delle norme concordatarie nei rapporti tra Stato e Chiesa, avendo l'art. 2 della legge n. 218 del 1995 lasciato immutata l'applicazione delle convenzioni internazionali<sup>[29]</sup>.

#### **4. L'efficacia delle sentenze pro nullitate matrimonii sull'assegno di mantenimento e sulla prole**

In apertura, risulta fondamentale riportare le principali modifiche introdotte in materia di procedimento canonico di nullità matrimoniale, da Papa Francesco nel 2015, attraverso il *Mitis Iudex Dominus Iesus*<sup>[30]</sup>.

Con questa riforma, come accennato, è stato quasi stravolto il sistema previgente<sup>[31]</sup> tramite, ad esempio, l'eliminazione del sistema summenzionato della doppia conforme, nonché con l'introduzione di nuovi istituti, come appunto il *Processus matrimonialis brevior coram Episcopo*, ovvero, una procedura celere (può durare massimo due mesi) e semplificata per ottenere la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale.

Per eccesso di zelo, si ricorda che il *Mitis Iudex Dominus Iesus* consta di ventuno canoni ed è accompagnato da un ulteriore documento costituente le Regole procedurali formate a loro volta da ventuno disposizioni.



Per poter accedere al *Processus matrimonialis breviar coram Episcopo* è necessario prima verificare l'esistenza di specifici requisiti, ovvero, la domanda- indirizzata al Vescovo Diocesano - deve essere proposta dai coniugi su accordo degli stessi o da uno di loro con il consenso dell'altro e, inoltre, non deve risultare necessaria un'istruttoria accurata, dovendo emergere evidentemente una causa di nullità<sup>[32]</sup>, corroborata da fatti e circostanze provate documentalmente o tramite testimoni.

Tra le novità in tale procedura, viene prevista altresì una maggiore specificità degli elementi fondamentali del libello, infatti come si legge nella disposizione contenuta nel can. 1684 MIDI, è necessaria l'indicazione chiara, concisa e precisa dei fatti di causa, delle prove immediatamente reperibili dall'istruttore, nonché l'allegazione dei documenti richiesti.

Come anticipato, il potere decisionale spetta al Vescovo Diocesano - derogando la tradizionale collegialità - che dovrà esaminare gli atti, nonché le osservazioni del difensore del vincolo o delle parti e dopo un consulto con l'istruttore e l'assessore, statuire sul raggiungimento o meno della certezza morale sulla nullità del vincolo matrimoniale.

Dopo aver esaminato le principali novità introdotte da Papa Francesco e il procedimento di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, sorge spontaneo chiedersi in che modo tale provvedimento, che una volta deliberato entra a far parte del nostro ordinamento ed è in grado di fare stato tra le parti, possa incidere sulla situazione quo ante regolata da una sentenza di separazione o di divorzio (nello specifico sulla regolamentazione di natura economica). Oltre a questo interrogativo, ci si potrebbe anche domandare come e se tale provvedimento possa incidere sul rapporto di filiazione, eventualmente preesistente.

Sul primo punto, un chiarimento esaustivo è giunto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito in merito alle sorti dell'eventuale assegno di mantenimento già previsto, in caso di sentenza di nullità deliberata. La Corte di Cassazione<sup>[33]</sup> ha ritenuto opportuno far venir meno l'obbligo in capo al coniuge condannato al pagamento del mantenimento in quanto la nullità travolgerebbe retroattivamente la validità del matrimonio. Secondo la S.C., infatti, non si tratterebbe di stabilire se la sopravvenuta delibazione del provvedimento del giudice ecclesiastico statuente la nullità matrimoniale possa considerarsi o meno, giustificato motivo per la modifica del provvedimento relativo all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale, quanto, piuttosto, di prendere atto del fatto che, una volta dichiarata l'invalidità ab origine del vincolo matrimoniale tra i coniugi, verrebbe meno il presupposto fondamentale sul quale si fonda il diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento, nonché di tutti gli elementi accessori ad esso connessi e da esso inevitabilmente dipendenti<sup>[34]</sup>.

In altri termini la risposta è data dalla stessa natura degli istituti della separazione e del divorzio. Pertanto dato che con la separazione non viene meno il vincolo matrimoniale, con la sentenza canonica di nullità, invece, “a fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) che giustifica l’assegno di mantenimento, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi contenute nella sentenza di separazione”<sup>[35]</sup>.

Diversa è stata, invece, la posizione della S.C. per i casi in cui risultava già intervenuto il provvedimento di divorzio.

Si precisa che il fondamento dell’assegno divorzile<sup>[36]</sup> diverge da quello di mantenimento. Il primo, infatti, ha natura assistenziale e trova il suo fondamento nel principio di solidarietà post-coniugale (che si basa, a sua volta, sul principio costituzionale della solidarietà economica, a tutela del soggetto più debole.). Il diritto all’assegno divorzile scaturisce, in primo luogo, dall’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione di vita fra i coniugi, conseguente allo scioglimento del matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non è quindi fondato sulla validità del matrimonio, oggetto, invece, della sentenza ecclesiastica. Orbene, il giudizio civile per la pronuncia di divorzio e il giudizio canonico per la nullità del matrimonio possono coesistere essendo basati su presupposti diversi, quindi anche nei casi in cui si è già ottenuta una sentenza di divorzio, non è impedito al coniuge di rivolgersi all’autorità ecclesiastica – e poi procedere per la delibazione - per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario.

Secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza, però, il giudicato che determina un assegno divorzile resta intangibile, nonostante una successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, in quanto si applica il principio del giudicato adibito proprio a garantire la certezza giuridica relativamente alla regolamentazione dei rapporti sostanziali tra le parti, per cui i provvedimenti economici accessori al divorzio restano validi anche a seguito della delibazione della pronuncia sulla nullità - ab origine - del vincolo matrimoniale<sup>[37]</sup>, evitando anche un utilizzo strumentale e pretestuoso dei giudizi ecclesiastici pro nullitate matrimonii per non corrispondere più l’assegno all’ex coniuge.

Per quanto concerne il secondo punto di indagine, ovvero le conseguenze sul rapporto di filiazione, l’iter logico da seguire risulta molto semplice e lineare. Sicuramente come anzidetto, la pronuncia di nullità del vincolo matrimoniale può comportare, talvolta la perdita dell’assegno di mantenimento in capo al coniuge beneficiario per il venir meno del presupposto giustificante tale obbligo, ma tale effetto non può travolgere soggetti estranei

al patto invalido, come appunto i figli.

La pronuncia di nullità equivale al non aver mai contratto matrimonio, ma ciononostante potrebbero essere nati dei figli, nei cui confronti tale statuizione non produce alcun effetto giuridico. Soprattutto in seguito alla riforma sulla filiazione<sup>[38]</sup>, lo status dei figli nati sia durante il matrimonio che fuori dallo stesso, risulta equiparato, pertanto non sarebbe stato giusto ripristinare o attuare alcuna forma di discriminazione a seguito dell'invalidità del matrimonio dei genitori.

Quindi, anche in seguito ad una delibazione, i figli nati dal matrimonio dichiarato nullo vengono tutelati e permangono, in capo ai genitori, tutti i diritti e doveri previsti dalle disposizioni codicistiche.

### **5. Il dilagante fenomeno del divorzio sacro. Il freno alle c.d. delibazioni “facili” posto dalle Sezioni Unite**

La frequenza del ricorso al Tribunal Rotae Romanae per ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio, provocò, per diverso tempo, un abuso di tale meccanismo, con lo scopo principale di eludere il sistema processuale italiano, favorendo il coniuge interessato a non versare alcuna somma a titolo di mantenimento per l'altro coniuge. La prassi adibita ad eludere i propri doveri giuridici nei confronti del coniuge tramite il ricorso al giudice ecclesiastico, andò avanti per diverso tempo, provocando palesemente degli illegittimi squilibri tra le posizioni dei coniugi separati o divorziati tramite il ricorso al Giudice ordinario e tutti coloro che abusando della possibilità di annullare il vincolo matrimoniale ricorrendo all'oneroso giudizio ecclesiastico, riuscivano a liberarsi definitivamente di qualsiasi vincolo e obbligo giuridico di mantenimento.

Per placare il fenomeno della c.d. delibazione facile fu necessario un intervento deciso della Cassazione a SS. UU., la quale nel 2014<sup>[39]</sup> affermò che qualora la convivenza tra i coniugi si fosse protratta per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio concordatario, ciò avrebbe comportato l'impossibilità per l'autorità giudiziaria italiana di delibare la sentenza canonica di nullità della predetta unione, in quanto tale situazione avrebbe comportato la contrarietà della stessa a norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, fonti, tra l'altro di diritti e doveri inviolabili (riferendosi principalmente al rapporto di filiazione)<sup>[40]</sup>.

Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio canonico pronunciata dal Giudice ecclesiastico, indipendentemente dal vizio accertato e dichiarato dallo stesso, per contrarietà all'ordine pubblico interno italiano. Qualora il giudizio per la delibazione fosse stato già instaurato,

a pena di decadenza sarà la parte interessata a poter sollevare tale eccezione in giudizio (eccezione a tutela della parte debole).

A seguito di tale statuizione, non sono tardate le critiche di gran parte della dottrina la quale evidenziava che la rilevanza della convivenza risultava bilanciata dalla peculiarità dell'ordinamento canonico<sup>[41]</sup>, quando in realtà il concetto di convivenza comporta inevitabilmente una serie di conseguenze giuridiche, costituzionalmente rilevanti<sup>[42]</sup> (artt. 2 - 29 Cost.).

Nella sentenza in esame – SS.UU. n. 16379/2014 – i giudici di legittimità sostengono che il matrimonio-rapporto è la base di una nuova formazione sociale nella quale ogni membro sviluppa la sua personalità e ciò determina il sorgere al suo interno di diritti, doveri, responsabilità e aspettative giuridicamente rilevanti. Per questi motivi le stesse SS.UU., resesi conto del perpetuarsi dell'abuso del processo di delibazione, decideva di fissare un termine oltre il quale, il protrarsi della convivenza non avrebbe consentito il riconoscimento del provvedimento canonico pro nullitate matrimonii nell'ordinamento giuridico italiano, adducendo che per i motivi sopra esposti, tale situazione sarebbe risultata paradossale e per tanto contraria al principio dell'ordine pubblico.

Si precisa, ai fini di una maggiore chiarezza e comprensione di tale scelta, che il termine di tre anni non è affatto casuale in quanto, gli ermellini hanno utilizzato la ratio contenuta nella L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, c. 1 e 4, (Diritto del minore ad una famiglia) nel testo sostituito dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 6, c. 1, (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, nonché al titolo 8 del libro I c.c.), secondo i quali ai coniugi uniti in matrimonio o semplicemente conviventi (in maniera stabile e continuativa prima del matrimonio<sup>[43]</sup>) da almeno tre anni – senza che sia intervenuta alcuna tipologia di separazione - è concesso iniziare un procedimento di l'adozione.

Quindi, tale limite generale cristallizzato dalla giurisprudenza individua chiaramente il sottile ma intravalicabile confine tra le peculiarità dell'ordinamento canonico, per quanto attiene ai vizi genetici del matrimonio concordatario, e il principio dell'ordine pubblico nel quale è intrinseco il carattere laico dello Stato Italiano.

Tale decisione per quanto logica e funzionale a ridurre l'assalto alle Corti d'Appello per ottenere il riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, fu aspramente criticata e creò dei dissidi all'interno della stessa giurisprudenza di merito e di legittimità, costringendo la S.C. ad intervenire nuovamente dopo pochi anni<sup>[44]</sup>. Questo secondo intervento fu particolarmente severo e mirato a prevedere una sorta di escamotage, a determinate condizioni, per tale limitazione temporale dei tre anni. Con tale statuizione,

infatti, viene introdotta un'eccezione al limite dei tre anni di convivenza, ovvero si ritiene possibile la delibazione nei soli casi in cui vi sia un'istanza congiunta dei coniugi in tal senso.

Nello specifico, ripercorrendo i tratti salienti della pronuncia della S.C., sarebbe necessaria la proposizione di un ricorso congiunto adibito ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico. Ciò risulterebbe l'unica soluzione per escludere l'interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza così come precisamente configurata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Tali conclusioni, sarebbero coerenti con una crescente importanza attribuita alla convivenza e con la qualificazione della convivenza coniugale stessa come eccezione in senso stretto, rimessa, in tal caso, esclusivamente alla disponibilità della parte che intende farla valere. In tal modo e a seguito di tale precisazione, appare palese la prevalenza e quindi il valore superiore attribuito alla c.d. consapevole concorde manifestazione delle parti (S.S. U.U. n. 16379 del 2014 ...)<sup>[45]</sup>.

## 6. Conclusioni

Giunti al termine di questa breve disamina su un tema tanto complesso quanto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza, è il momento di tirare le somme e provare a mettere insieme i vari tasselli derivanti da anni di dibattiti, operando una concreta valutazione dei progressi ottenuti e delle criticità ancora presenti.

Risulta sicuramente evidente l'evoluzione e l'adattamento subito dalla normativa sul riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, in quanto già dopo il fenomeno della costituzionalizzazione dei Patti divenne possibile delineare un sistema di delibazione molto più concreto e specifico, adibito appunto alla verifica del rispetto dei principi processuali del nostro ordinamento.

Addirittura, esaminando oggi la normativa, anche alla luce della riforma intervenuta nel 1995, sembra che il trattamento riservato per il riconoscimento dei provvedimenti dei giudici ecclesiastici sia maggiormente gravoso rispetto a quello delle altre sentenze straniere per le quali vale un vero e proprio automatismo. Tale considerazione anche e sicuramente a fronte di anni di abusi di tale procedimento al fine di eludere gli obblighi di mantenimento degli ex- coniugi.

Ciò considerato, sembra affiorare un forte contrasto tra l'impronta universalistica insita

alla L. 218/1995 e la tendenza laico-statalista che emerge dalla previsione di un procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità<sup>[46]</sup>, giustificabile solo alla luce di un evanescente concetto, summenzionato, di ordine pubblico.

In dottrina, c'è anche chi, con tono sarcastico, ha ritenuto che tale ostruzionismo verso le pronunce dei giudici ecclesiastici potrebbe accentuarsi qualora “qualcuno, accorgendosi che le sentenze ecclesiastiche si aprono con l'invocazione del nome di Dio, possa sostenere che simile riferimento contrasti con il principio supremo di laicità dello Stato”<sup>[47]</sup>, comportando l'impossibilità di riconoscere effetti giuridici nel nostro ordinamento a qualsivoglia sentenza canonica; come dargli torto?

---

## Note e riferimenti bibliografici

---

[1] Legge n. 218 del 31 maggio 1995, entrata in vigore il 10 gennaio 1997

[2] Art. 769 e ss, c.p.c..

[3] L'art. 64, lett. d della L 218/1995 richiama il principio dell'ordine pubblico, sul quale dottrina e giurisprudenza hanno discusso per diversi anni, per la natura evanescente e generica del principio richiamato. Infatti, all'interno del testo legislativo non vi è alcuna precisazione in merito al concetto di ordine pubblico e tale lacuna è stata colmata – e sarà colmata - nel tempo dalla giurisprudenza tenendo conto dell'evoluzione sociale, economica, politica e giuridica. In sostanza la sentenza straniera non deve essere contraria ai principi morali e sociali dello Stato in cui deve essere eseguita.

La Corte di Giustizia, invece, ha ritenuto di dover far riferimento all'ordine pubblico internazionale e non interno ai singoli Paesi, individuato attraverso l'incontro delle esigenze comuni ai vari ordinamenti, tutelando in via preliminare i diritti della persona.

Tale interpretazione della Corte di Giustizia è stata interiorizzata dalla giurisprudenza italiana, tra tante nel 2009 la Corte d'Appello di Bari, accolse una domanda di riconoscimento di un provvedimento inglese con cui veniva attribuito lo status di genitori a seguito dell'utilizzo del sistema di maternità surrogata, vietata nel nostro Paese.

[4] Cfr. Cass., SS. UU., sent. n. 27338 del 2008. In tali giudizi, la Corte d'Appello valuta esclusivamente la sussistenza o meno dei requisiti sopra richiamati, ex art. 64 L. 218/1995.

[5] Per completezza si riporta il testo dell'art. 17 della L. 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio): “La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, <sup>[o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato]</sup>, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza <sup>[o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile]</sup> e ne ordina la annotazione a margine dell'atto di matrimonio”.

Tutto questo perché l'art. 34 del precedente testo concordatario prevedeva che: “...Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.”.

[6] V., artt. 1084, 1095, 1096, 1097, 1098, 1101, 1102, 1103, 1108, c.i.c..

[7] C. Cost., sent. n. 18 del 2.02.1982

[8] “Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in

vigore per l'Italia.

Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.”

[9] Art. 8, comma 2, 3: “2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda della parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

- a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
- b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.”

Per dovere di completezza si riporta anche la disposizione relativa al procedimento di delibazione in vigore prima della costituzionalizzazione dei Patti, ovvero l'art. 34 dove si affermava che:” ...I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.”

[10] In tal senso, M. CANONICO, L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 314 ss.; ID., L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, *Esi, Napoli*, 1996, pp. 37 a 47.

[11] La {[https/URL](https://URL)}

Pertanto, la legge di riforma del diritto internazionale privato è ispirata al principio dell'automatismo nel riconoscimento delle pronunce giurisdizionali straniere, quella prevista dall'Accordo di Villa Madama lo vieta.

A favore dell'applicabilità del riconoscimento automatico anche alle sentenze ecclesiastiche: BADIALI G., Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato, in *Riv. dir. internaz.*, 2000, pp. 7-70, in particolare pp. 40-50; FOLLIERO M. C., Cassazione e delibazione matrimoniale: il lungo addio (I percorsi sghembi della Cassazione e la dirittura di Corte d'Appello di Firenze: un incrocio promettente), in *Dir. eccl.*, 2000, I, pp. 722-778; ID., Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento “automatico” e procedimenti “speciali” 2 (il biennio '98-99, le regole del procedimento speciale e la lodevole eccezione: il “caso” Toscana), in *Dir. eccl.*, 1999, I, pp. 680-721; MASSETANI G., La efficacia delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dal giudice ecclesiastico, in *Foro it.*, 1997, V, col. 148-150.

[12] La Corte di Cassazione con le sentenze n. 27595 del 2003 e 10796 del 2006, ha confermato che, in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la normativa concordataria prevale sulla legge di riforma del diritto internazionale.

Ad abundantiam, la Cass. SS.UU. ha affermato con la sent. n. 16379/2014 che: “Quanto alla disciplina legislativa applicabile dal Giudice italiano alla materia della delibazione delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio, non v'è alcun dubbio che tale materia è regolata esclusivamente dai menzionati Accordo e Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, resi esecutivi dalla legge n. 121 del 1985: in particolare dall'art. 8, paragrafo 2, dell'Accordo e dal punto 4 del Protocollo, nonchè dalle disposizioni della legge italiana cui essi rinviano, specificamente (rinvio “materiale” agli artt. 796 e 797 c.p.c., del 1940, di cui al punto 4, lett. b, del Protocollo) o genericamente (come



fanno, ad esempio, l'art. 8, paragrafo 2, lett. b e c, dell'Accordo, e il punto 4, lett. b, n. 1, del Protocollo).”

[13] “(...) 2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive: (...) g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;

h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121.”

[14] Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

[15] Articolo 63: Trattati con la Santa Sede

“1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III, sezione 1, del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:

a) "Concordato lateranense", dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;

b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.

4. L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;

b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.”

[16] Dal Portogallo con il (nuovo) Concordato del 18 maggio 2004; dall'Italia con il Concordato del 1929, modificato dall'Accordo del 1984; dalla Spagna con il Concordato del 3 gennaio 1979.

[17] Articolo 16: “1. Le decisioni delle autorità ecclesiastiche competenti relative alla nullità e alla dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, verificate dall'organo ecclesiastico di controllo superiore, producono effetti civili, a richiesta di qualsiasi delle parti, dopo revisione e conferma, nei termini del diritto portoghese, da parte del competente tribunale dello Stato.

2. Per tale effetto, il tribunale competente verifica:

a) se sono autentiche;

b) se provengono dal tribunale competente;

e) se sono stati rispettati i principi del contraddittorio e dell'uguaglianza e

d) se nei risultati non contraddicono i principi dell'ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese.”

[18] Cfr. MUSSELLI L., Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico: aspetti internazionalistici, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, luglio, 2010, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it).

[19] Sul tema: CANONICO M., L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 314-325; ID., L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, *Esi, Napoli*, 1996, p. 37-47; COMOLLI G., *La legge*

218/1995 ed il riconoscimento nello Stato delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio: a proposito di una recente sentenza, in *Dir. famiglia*, 1997, pp. 1642-1660, in particolare pp. 1652-1660; FINOCCHIARO F., Il nuovo ordinamento dello stato civile, la trascrizione delle sentenze straniere e delle sentenze ecclesiastiche, in *Dir. eccl.*, 2001, I, pp. 397-402, in particolare pp. 400-402; ID., La legge n. 218 del 1995 e l'esecuzione delle sentenze straniere ed ecclesiastiche sul matrimonio (Della confusione delle idee e delle lingue), in *Dir. eccl.*, 2000, I, pp. 615-619; ID., Profili problematici del riconoscimento civile del matrimonio canonico, in *Dir. eccl.*, 1999, I, pp. 29-44, in particolare pp. 41-42; FUMAGALLI CARULLI O., Rilevanza della giurisdizione ecclesiastica nell'ordinamento italiano. Rapporti con la giurisdizione civile, in AA.VV., *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Atti del XXXIX Congresso nazionale di diritto canonico, Lodi 10-13 settembre 2007, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 27-41, in particolare pp. 37-38; LACROCE L., La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, in *Ius Ecclesiae*, vol. VIII, 1996, pp. 677-688, in particolare pp. 685-688; ID., Le sentenze del contrappasso: in tema di legittimazione ad agire nel giudizio di "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche (Dall'Accordo del 1984 alla riforma delle norme sulla delibazione), nota a Cass. 10 marzo 1995 n. 2787, in *Giust. civ.*, 1996, I, pp. 1127-1133, in particolare pp. 1134-1133; LILLO P., Giudizio di nullità del matrimonio concordatario e nuovo sistema di diritto internazionale privato: osservazioni preliminari, nota a Trib. Padova 7 gennaio 1995, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 1036-1065, in particolare pp. 1059-1065; MANCUSO A.S., La parziale incidenza del nuovo sistema di diritto internazionale privato nella materia concordataria, in *Dir. eccl.*, 2004, I, pp. 1198-1204; MONETA P., Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali: recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali, in *Dir. eccl.*, 1997, I, pp. 809-832, in particolare pp. 817-820; NAPPI G., GELOSA A., Il crepuscolo del procedimento di delibazione nel nostro sistema di diritto internazionale privato, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 304-313, in particolare pp. 312-313; RICCA M., Sopravvivenza della delibazione matrimoniale e riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. "Vecchie eccezioni" che assurgono a regole e "regole vecchie" che degradano ad eccezioni, in *Dir. eccl.*, 1997, I, pp. 671-700, in particolare p. 672-682; SARTI E., Le ragioni dell'inapplicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, nota a App. Firenze 28.5.97 e App. Firenze 1 ottobre 1997 (ord.), in *Dir. eccl.*, 1998, II, pp. 333-344.

[20] G. BALENA, Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in *Riv. Dir. Proc.*, 1991, pp. 62 e ss.

[21] V., REA F. S., *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e riforma dei processi canonici di nullità matrimoniale - Dinamiche interne e proiezioni esterne del "Mitis iudex dominus Iesus" alla luce del giusto processo (Studi giuridici)*, Libreria editrice Vaticana, 2018

[22] Per un'analisi approfondita sul tema degli effetti civili del matrimonio concordatario, v. R. BALBI, *Il matrimonio religioso con effetti civili*, Giappichelli, Torino, 2014

[23] La nuova procedura introdotta nel 2015, con motu proprio *Mitex Iudex Dominus Iesus* di Papa Francesco, abolisce la necessità di una doppia sentenza conforme perché una dichiarazione di nullità divenga esecutiva, infatti, tutti i canoni su sentenza, impugnazioni ed esecuzione in materia sono stati completamente sostituiti.

[24] Can. 1644 c.i.c.: "Se furono emesse due sentenze conformi in una causa sullo stato delle persone, si può adire il tribunale di appello in qualsiasi momento, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni da quando l'impugnazione fu proposta. Il tribunale di appello poi entro un mese dalla presentazione delle nuove prove e degli argomenti deve stabilire con decreto se la nuova proposizione della causa si debba ammettere o no".

[25] V., UCCELLA F., *Sentenze canoniche di nullità matrimoniale e ordine pubblico italiano: prime riflessioni*, in *Dir. eccl.*, 1986, I, p. 556 e ss.

[26] Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1637 del 22 luglio 2019

[27] Ai sensi dell'art. 797 c.p.c., tuttora operante nell'ambito regolato dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con legge 28 marzo 1985, n. 121) per l'espreso richiamo, di natura materiale e non formale, agli artt. 796 e 797 c.p.c. ivi contenuto, i rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono disciplinati sulla base di un principio di prevenzione a favore di quest'ultima, essendo venuta meno, giusta l'art. 8, n. 2, dell'Accordo predetto, la riserva di giurisdizione del tribunale ecclesiastico sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari. Ne consegue che il giudice italiano, in difetto di delibazione della corrispondente sentenza ecclesiastica, può statuire sulla domanda di nullità del matrimonio concordatario formulata in via riconvenzionale dal coniuge convenuto in giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Cassazione civile, Sez.

VI-1, sentenza n. 18627 del 3 settembre 2014).

[28] In tal senso, Cass. civ., Sez. I, 22.05.2014, n. 11416,

[29] In tal senso: Cass. civ., Sez. I, 2.08.2007, sent. n. 16999; Cass. civ., 20.11.2003 sent. n. 17595

[30] Promulgato il 15 agosto 2015 ed entrato in vigore l'8.12.2015.

[31] È stato integralmente sostituito il libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio cann. 1671- 1691.

[32] Si precisa che l'art. 14 delle Regole procedurali contiene un elenco non tassativo delle circostanze attraverso le quali è possibile accedere al processo breve. Si badi che, non sono affatto nuovi motivi di nullità, ma bensì dei fatti particolarmente gravi da giustificare la nullità.

la brevità della convivenza coniugale; l'aborto procurato per impedire la procreazione; l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo; l'occultamento doloso (in mala fede) della sterilità o di una grave malattia; la mancanza di fede, che può portare alla simulazione del consenso (cioè il caso di chi abbia escluso, sposandosi, di essere fedele al coniuge, oppure di essere disponibile ad avere figli, o di rimanere unito al coniuge per tutta la vita o infine di cercare il bene dell'altro coniuge, di creare cioè una vera comunità di vita e di amore) o all'errore; l'occultamento di figli nati al di fuori da una precedente relazione; l'occultamento di una carcerazione; la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale (per esempio per ottenere la cittadinanza) oppure il matrimonio contratto esclusivamente per la gravidanza imprevista nella donna; la mancanza di uso di ragione, comprovati da documentazione medica. [33] Cass., ord.n. 11553 del 2018

[34] Così, Cass., ord. n. 11553 del 2018

[35] Cass., ord. n. 11553 del 2018

[36] Concesso "previo...accertamento giudiziale della mancanza di "mezzi adeguati" dell'ex coniuge richiedente l'assegno, o comunque dell'impossibilità dello stesso "di procurarseli per ragioni oggettive" (Cass. Civ. sent. n. 11504 del 2017)

[37] Cass., ord. n. 1882 del 2019; Cass., sent. n. 21331 del 2013; Cass., sent. n. 4202 del 2001.

[38] Legge, n. 219 del 10 dicembre 2012

[39] Cass. SS. UU., sent. n. 16379 del 2014

[40] CANONICO M., La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (ivi, pp. 718-731); DI MARZIO P., A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere deliberata dopo anni di convivenza dei coniugi (ivi, p. p731-760); in Guida al diritto, 2011, n. 7, p. 70, con nota di FINOCCHIARO M., Sulla non contrarietà all'ordine pubblico si era già formato il giudicato interno (ivi, pp. 73-77); in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, p. 341, con nota di QUADRI E., Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e convivenza coniugale: le recenti prospettive della giurisprudenza (ivi, II, pp. 195-202).

[41] Secondo l'interpretazione prevalente e conforme al dettato costituzionale ed all'Accordo del 1984, il richiamo alla specificità dell'ordinamento canonico è una sorta di premessa che spiega le ragioni per cui il giudice della delibazione deve rispettare i tre limiti della competenza, del giudicato e del divieto di riesame del merito della sentenza ecclesiastica.

[42] Cass. SS.UU., sent. n. 19809 del 2008

[43] Accertata dal Tribunale per i Minorenni

[44] Cass., sent. n. 1495 del 2015

[45] Cass., sent. n. 1495 del 2015

[46] Cfr.: M. CANONICO, Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre, 2011

[47] M. CANONICO, Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre, 2011, cit. pp. 42, 43

### **Bibliografia**

BADIALI G., Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz., 2000;

BALBI R., Il matrimonio religioso con effetti civili, Giappichelli, Torino, 2014;

BALENA G., Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Riv. Dir. Proc., 1991;

CANONICO M., Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre, 2011;

CANONICO M., L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Dir. famiglia, 1996;

CANONICO M., L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, Esi, Napoli, 1996;

CANONICO M., La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in Guida al diritto 2011;

COMOLLI G., La legge 218/1995 ed il riconoscimento nello Stato delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio: a proposito di una recente sentenza, in Dir. famiglia, 1997;

DI MARZIO P., A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi, in Guida al diritto, 2011

FINOCCHIARO F., Il nuovo ordinamento dello stato civile, la trascrizione delle sentenze straniere e delle sentenze ecclesiastiche, in Dir. eccl., 2001, I, pp. 397-402;

FINOCCHIARO F., La legge n. 218 del 1995 e l'esecuzione delle sentenze straniere ed ecclesiastiche sul matrimonio (Della confusione delle idee e delle lingue), in Dir. eccl., 2000, I;

FINOCCHIARO F., Profili problematici del riconoscimento civile del matrimonio canonico, in Dir. eccl., 1999, I;

FOLLIERO M. C., Cassazione e delibazione matrimoniale: il lungo addio (I percorsi sghembi della Cassazione e la dirittavia di Corte d'Appello di Firenze: un incrocio promettente), in Dir. eccl., 2000, I;

FOLLIERO M., Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento "automatico" e procedimenti "speciali" 2 (il biennio '98-99, le regole del procedimento speciale e la lodevole eccezione: il "caso" Toscana), in Dir. eccl., 1999;

FUMAGALLI CARULLI O., Rilevanza della giurisdizione ecclesiastica nell'ordinamento italiano. Rapporti con la giurisdizione civile, in AA.VV., Matrimonio religioso e ordinamento civile, Atti del XXXIX Congresso nazionale di diritto canonico, Lodi 10-13 settembre 2007, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008;

LACROCE L., La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, in Ius Ecclesiae, vol. VIII, 1996;

LACROCE L., Le sentenze del contrappasso: in tema di legittimazione ad agire nel giudizio di "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche (Dall'Accordo del 1984 alla riforma delle norme sulla delibazione), nota a Cass. 10 marzo 1995 n. 2787, in Giust. civ., 1996, I;

LILLO P., Giudizio di nullità del matrimonio concordatario e nuovo sistema di diritto internazionale privato: osservazioni preliminari, nota a Trib. Padova 7 gennaio 1995, in Dir. famiglia, 1996;

MANCUSO A.S., La parziale incidenza del nuovo sistema di diritto internazionale privato nella materia concordataria, in Dir. eccl., 2004, I;

- MASSETANI G., La efficacia delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dal giudice ecclesiastico, in Foro it., 1997, V;
- MONETA P., Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali: recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali, in Dir. eccl., 1997, I;
- MUSSELLI L., Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico: aspetti internazionalistici, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, luglio, 2010, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it);
- MUSSELLI L., Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico: aspetti internazionalistici, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, luglio, 2010, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it).
- NAPPI G., GELOSA A., Il crepuscolo del procedimento di delibazione nel nostro sistema di diritto internazionale privato, in Dir. famiglia, 1996;
- REA F. S., Delibazione di sentenze ecclesiastiche e riforma dei processi canonici di nullità matrimoniale - Dinamiche interne e proiezioni esterne del "Mitis iudex dominus Iesus" alla luce del giusto processo (Studi giuridici), Libreria editrice Vaticana, 2018
- RICCA M., Sopravvivenza della delibazione matrimoniale e riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. "Vecchie eccezioni" che assurgono a regole e "regole vecchie" che degradano ad eccezioni, in Dir. eccl., 1997, I;
- SARTI E., Le ragioni dell'inapplicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, nota a App. Firenze 28.5.97 e App. Firenze 1 ottobre 1997 (ord.), in Dir. eccl., 1998, II;
- UCCELLA F., Sentenze canoniche di nullità matrimoniale e ordine pubblico italiano: prime riflessioni, in Dir. eccl., 1986, I;

---

\* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:  
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=5735>